

CLAUSOLE PARTICOLARI APPLICABILI PER IL COMMERCIO ELETTRONICO

A parziale modifica ed integrazione delle "Condizioni Generali di Adesione per l'Esercente" che regolano i rapporti fra il sottoscritto Esercente e CartaSi S.p.A. (qui di seguito denominata "CartaSi"), agli effetti del commercio elettronico si conviene quanto segue:

Art. 1 Tutte le disposizioni riguardanti ordine/i di pagamento, validità delle carte di pagamento (di seguito, per brevità, "Carta o Carte"), la corrispondenza della firma a quella apposta sulla carta di pagamento, la consultazione della "Stop List" e le incombenze relative devono intendersi derogate e quindi non applicabili alle materie regolate dal presente Contratto.

Art. 2 L'Esercente, per ogni operazione di commercio elettronico effettuata per mezzo delle Carte di cui all'articolo 1 delle "Condizioni Generali di Adesione per l'Esercente", deve ottenere, quale che ne sia l'importo, l'autorizzazione di CartaSi.

L'Esercente, ottenuta l'autorizzazione da CartaSi, dovrà far pervenire presso il Centro operativo di CartaSi tutti i dati relativi alle transazioni entro 5 giorni dalla data della loro effettuazione.

Art. 3 In relazione a quanto previsto da CartaSi, l'importo delle operazioni verrà accreditato sul conto corrente indicato nella "Richiesta per l'abilitazione al commercio elettronico", che costituisce parte integrante del presente Contratto, con una delle seguenti modalità:

- CartaSi o la Banca provvederà ad accreditare il conto corrente indicato per un importo pari all'ammontare netto delle transazioni (importo lordo meno commissioni)
- CartaSi o la Banca provvederà ad accreditare il conto corrente indicato per un importo pari all'ammontare lordo delle transazioni. Mensilmente CartaSi addebiterà il suddetto conto corrente per un importo pari all'ammontare delle commissioni relative alle operazioni registrate nell'E/C mensile con valuta fissa il 15 del mese di competenza.

Art. 4 L'Esercente riconosce a CartaSi una commissione percentuale sulle operazioni effettuate. L'ammontare di tale commissione, indicato nella "Domanda di adesione", sarà confermato per iscritto da CartaSi.

Art. 5 Le operazioni effettuate dall'Esercente senza l'osservanza delle modalità e delle condizioni di cui al presente Contratto non sono valide e pertanto non determinano il sorgere di alcun obbligo a carico di CartaSi.

Art. 6 Nel caso in cui si rendano necessarie operazioni di storno, l'Esercente provvederà ad inviare a CartaSi un file di storno.

L'importo totale degli storni verrà addebitato all'Esercente mediante disposizione elettronica.

CartaSi provvederà, a mezzo della Banca interessata, a far accreditare sul conto corrente del Titolare della Carta l'importo trasmesso dall'Esercente, al quale è comunque fatto divieto di rimborsare direttamente al Titolare della Carta eventuali differenze in contanti e/o con altri mezzi.

Art. 7 L'Esercente si impegna a conservare per un periodo di almeno 12 mesi, a disposizione di CartaSi, il tracciato dell'avvenuta vendita di merci e/o servizi al Titolare della Carta e più precisamente:

- dati anagrafici e codice fiscale del Titolare, ove presenti
- numero e data di scadenza della Carta, ove presenti
- codice di autorizzazione della transazione
- data e ora della transazione di pagamento
- indirizzo di posta elettronica dalla quale è partita la richiesta, qualora disponibili

L'Esercente si impegna altresì a pubblicare sul proprio sito internet un contatto di assistenza e-mail o telefonico.

Nel caso di spedizioni di merci tramite posta o corriere, l'Esercente dovrà conservare per almeno 1 anno la prova dell'avvenuta consegna della merce al Titolare della Carta.

In ogni caso, l'Esercente è obbligato a conservare tali dati/documenti nel rispetto degli Standard di Sicurezza sui Dati previsti dai Circuiti Internazionali consultabili nel Portale Esercenti del sito www.cartasi.it e richiedibili al Servizio Clienti di CartaSi.

Le informazioni di cui sopra e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse dall'Esercente, in caso di richiesta, a CartaSi, entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricezione della stessa, anche a mezzo fax.

Art. 8 Nel caso in cui l'Esercente abbia richiesto ed ottenuto l'adesione ad uno o entrambi i Programmi di autenticazione previsti dai Circuiti Internazionali (Verified by VISA o MasterCard SecureCode) e la transazione sia stata effettuata dall'Esercente nel rispetto di tutte le istruzioni e le regole vigenti del Programma cui ha aderito, l'Esercente sarà esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di disconoscimento integrale della transazione da parte dei Titolari delle Carte, salvo i casi espressamente previsti dai Circuiti Internazionali. Le sopraccitate istruzioni e regole di volta in volta vigenti sono pubblicate e consultabili nel Portale Esercenti del sito www.cartasi.it. Resta comunque inteso che ogni responsabilità per eventuali contestazioni o reclami dei Titolari delle Carte relativi alla fornitura di merci e/o servizi ed al contenuto del sito internet dell'Esercente rimane ad esclusivo carico dell'Esercente medesimo.

Qualora l'Esercente non abbia aderito ai Programmi di autenticazione, quand'anche si sia attenuto alle condizioni previste dai precedenti artt. 2, 6 e 7, CartaSi avrà diritto di rivalersi nei confronti dell'Esercente medesimo, che avrà l'obbligo di rimborsare a CartaSi l'intero importo delle transazioni oggetto di contestazioni da parte dei Titolari delle Carte CartaSi o di altre corrispondenti di CartaSi, anche ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 206/2005 in materia di protezione dei consumatori nei contratti a distanza.

Art. 9 L'Esercente si impegna a trattare i dati dei Titolari delle Carte nel rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e delle disposizioni dei Circuiti Internazionali (consultabili nel Portale Esercenti del sito www.cartasi.it e richiedibili al Servizio Clienti di CartaSi), che l'Esercente dichiara di conoscere e accettare. L'Esercente si impegna altresì a trattare tali dati in maniera lecita, sicura, riservata e limitatamente alle finalità connesse al presente Contratto.

L'accesso ai dati deve essere consentito solo al personale addetto e autorizzato "mediante appropriati meccanismi di autenticazione" al fine di garantire che i dati stessi non vengano distrutti o persi anche in modo accidentale, ovvero utilizzati in maniera illegittima o non conforme alle finalità di raccolta e per evitare l'accesso a tali dati da parte di terzi non autorizzati.

I dati dei Titolari delle Carte non possono essere trasmessi, salvo per eventuali esigenze di carattere giudiziario, a terze parti diverse da CartaSi e dalla Banca e/o da soggetti dalle stesse designati. La trasmissione dei dati ai soggetti autorizzati deve essere comunque effettuata in modo sicuro.

In caso di uso illecito dei dati, anche da parte di terzi, derivante dal mancato rispetto delle norme in materia di trattamento e conservazione dei dati previste dal presente Contratto, l'Esercente è soggetto al pagamento di una penale, prevista dai Circuiti Internazionali, pari a 5 Euro per Carta. In conformità a quanto previsto dai Circuiti Internazionali, qualora i danni generati dall'illecito utilizzo dei dati siano superiori al valore della sanzione sopra indicata, CartaSi si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell'Esercente.

Art. 10 Per quanto qui esplicitamente non previsto, valgono, in quanto compatibili, le norme contenute nelle "Condizioni Generali di Adesione per l'Esercente".

Art. 11 Le presenti "Clausole particolari applicabili per il commercio elettronico" annullano e sostituiscono qualsiasi precedente contratto concluso tra le parti per regolare le vendite telematiche ed il commercio elettronico.